



Dott. Rocco Guglielmo
Notaio

Allegato "A" al n. 39.219 di RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE GUTENBERG CALABRIA ETS"

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

E' costituita un'associazione avente la denominazione di "Associazione Gutenberg Calabria Ente del Terzo Settore" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 117/2017 di seguito indicata come Associazione. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Catanzaro ed è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifiche attività. L'eventuale variazione della sede legale in ambito comunale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e fon-

da la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nell'attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più attività di interesse generale come previsto dal comma 1 dell'art.5 del Codice del Terzo settore:

* Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, Codice del Terzo settore);

* Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f, Codice del Terzo settore);

* Formazione universitaria e post-universitaria (art.5, comma 1, lettera g, Codice del Terzo settore);

* Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5, comma 1, lettera h, Codice del Terzo settore);

* Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le (art. 5, comma 1, lettera i, Codice del Terzo settore).

* Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lettera l, Codice del Terzo settore);

* Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art.5, comma 1, lettera v, Codice del Terzo settore).

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* Promuovere attività di informazione-formazione diffondendo materiale bibliografico, riviste di cultura e d'informazione-divulgazione, prodotti audiovisivi di qualità, notizie sui siti e sulle risorse della rete rivolte alla platea degli utenti dei beni culturali, che l'associazione intende allargare;

* Promuovere ricerche, anche con borse di studio mirate, sugli intellettuali calabresi, sui soggetti e le figure che hanno illustrato le scienze, le lettere, le arti in Calabria, nonché sui beni culturali della regione, incentivare la cultura della legalità in raccordo con le istituzioni e le scuole della Calabria;

* Promuovere l'alta formazione per gli studenti laureati del-

	le università calabresi, anche post-laurea, e la formazione specialistica e professionale per l'accesso al mercato del lavoro.	
	* Creare sinergie con le istituzioni, le associazioni affini, la società civile, le università e le case editrici calabresi e nazionali per la promozione del libro e della lettura; in questo quadro l'associazione instaurerà i migliori rapporti possibili con i "presidi" e il "forum" del libro, collaborando al lancio di una proposta specifica di legge d'iniziativa popolare;	
	* Concorrere alla promozione presso gli utenti, specie potenziali, delle biblioteche civiche e scolastiche della Calabria;	
	* Promuovere Progetto Gutenberg-Fiera del libro della Multimedialità e della Musica, lavorando in sinergia con le scuole di ogni ordine e grado per calarla nel tessuto della città di Catanzaro e del territorio regionale;	
	* Organizzare conferenze, seminari, tavole rotonde, rassegne, mostre, ricercando la multimedialità necessaria anche allo sviluppo pieno di fiera-Gutenberg;	
	* Promuovere iniziative e manifestazioni che potenziano in Calabria la cultura della legalità;	
	* Organizzare tutte le iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi suddetti.	
	L'Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria.

Sempre a tal fine l'Associazione può liberamente aderire ad altri ETS, favorire la costruzione e/o costruire reti associative, stipulare accordi con organizzazioni ed Enti pubblici e privati, Istituzioni Universitarie, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati, avvisi pubblici, selezioni per ottenere finanziamenti ad iniziative rientranti negli scopi istituzionali.

Art. 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Dlgs. n. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, anche attività diverse da quelle sopra riportate che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti da apposito Decreto Ministeriale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che ne effettua l'individuazione nei limiti di cui al periodo precedente.

Art. 4 - Raccolta fondi

L'Associazione potrà, altresì, esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti

	con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio può approva-	
	re un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi	
	contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed eroga-	
	zioni liberali per le finalità dell'Associazione.	
	In particolare, l'Associazione potrà effettuare raccolte pub-	
	bliche di fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organiz-	
	zata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modi-	
	co valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi vo-	
	lontari.	
	Art. 5 - Patrimonio e mezzi finanziari	
	Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili,	
	compreso il patrimonio librario, ed immobili, eventualmente,	
	conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.	
	Il patrimonio può essere incrementato con:	
	* lasciti e donazioni a destinazione vincolata;	
	* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento	
	degli scopi istituzionali;	
	* avanzi di gestione destinati ad incremento patrimoniale.	
	L'associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria e	
	il perseguimento dei propri scopi, può trarre le risorse eco-	
	nomiche da:	
	* quote associative ordinarie;	
	* contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in rela-	
	zione a particolari iniziative che richiedono disponibilità	

	eccedenti quelle del bilancio ordinario;	
	* contributi pubblici e privati;	
	* donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento patrimoniale;	
	* eventuali rendite patrimoniali;	
	* attività di raccolta fondi;	
	* proventi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	* proventi derivanti da convenzioni ed accordi con enti privati;	
	* proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	* ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.	
	Per quanto concerne le donazioni e i lasciti, questi sono accettati dall'Assemblea dei Soci, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.	
	È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Art. 6 - Bilancio	
	L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annua-	

le. L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede sociale entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei Soci che lo dovrà approvare, a disposizione dei soci che lo vorranno consultare.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa.

L'Assemblea dei Soci può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; in tal caso il documento di programmazione deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre.

Art. 7 - Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche, enti e associazioni che, possano contribuire al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività, collaborazione e competenza e che si riconoscono nei principi statutari dell'Associazione condividendone lo spirito e gli ideali, e condividendo i principi di solidarietà, u-

guaglianza, giustizia sociale e rispetto della persona - danno pieno affidamento sulla loro adesione agli scopi ed allo statuto dell'Associazione, sulla partecipazione alle attività sociali e sulla realizzazione delle finalità istituzionali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'Associazione non pone alcuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Nel caso di persona giuridica la domanda di ammissione dovrà

contenere il nominativo e i recapiti di una o più persone fisiche (scelte tra i propri soci, tra i propri amministratori o tra i propri dipendenti) designate a rappresentare l'associato all'interno dell'Associazione, nonché ad esercitare il diritto di voto in Assemblea.

L'associato entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della propria ammissione dovrà versare la quota di iscrizione comunicata dal Consiglio direttivo unitamente alla comunicazione di ammissione.

La quota associativa annuale sarà determinata dal Consiglio Direttivo che dovrà indicarne modalità e termini del versamento da rendere noti agli associati almeno quindici giorni prima della scadenza.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- * partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- * essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- * esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla

	presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;	
	* di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni ed alla	
	frequenza di corsi, e di iniziative eventualmente organizzati	
	dall'Associazione.	
	L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal	
	momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sem-	
	pre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della	
	quota associativa.	
	Gli associati hanno il dovere di:	
	* adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finali-	
	tà dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rappor-	
	ti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	* rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	* tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni inter-	
	ne con gli altri associati che con i terzi;	
	* versare puntualmente le quote associative minime annuali	
	stabilite dal Consiglio Direttivo o, a loro discrezione, even-	
	tuali contributi straordinari in qualità di soci sostenitori,	
	entro le scadenze fissate. Le quote e i contributi associati-	
	vi non sono trasferibili né rivalutabili. Gli associati non	
	hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, neppure	
	in caso di scioglimento della stessa.	
	Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	La qualità di associato si perde per:	

* recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

* mancato pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- * comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- * persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- * aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità la cui valutazione è affidata al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello alla Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta certificata; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima

delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed

entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

L'associazione è organizzata secondo criteri democratici e con organi liberamente eleggibili ed in assenza di limitazioni soggettive alle candidature. Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea dei soci;

- * il Consiglio Direttivo;

- * il Presidente;

- * l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- * l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Le cariche associative di componente l'organo amministrativo e di presidente sono assunte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute a causa della carica ricoperta e connesse all'adempimento dei relativi obblighi.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- * su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

- * su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite e-mail almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. La convocazione può avvenire anche tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione se esistente.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- * eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- * eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- * eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

	* nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario del quale riconosce il prestigio e l'autorevolezza e che potrà avere soltanto funzioni rappresentative.	
	Il Presidente Onorario potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum costitutivo o deliberativo;	
	* determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'associazione;	
	* approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	* approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	* approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	* approvare l'importo annuale delle quote associative, proposto dal Consiglio Direttivo;	
	* decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	* approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	* deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	

* deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- * deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- * deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica an-

che per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente; è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea dei soci fra i propri componenti.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo entro un mese dalla scadenza della carica convoca l'assemblea a norma di statuto per l'elezione dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costitui-

te quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Svolge funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'attività dell'associazione e ne traccia le linee organizzative e di sviluppo. Conduce le attività dell'Associazione, con particolare riguardo alle relazioni con le istituzioni, con gli Istituti Scolastici e con il territorio Catanzarese e Calabrese per la progettazione e la realizzazione di fiera Gutenberg.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- * redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- * redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- * redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- * nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e

	il Segretario/Tesoriere dell'Associazione;	
	* decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;	
	* redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	* decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;	
	* deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	* decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro e collaborazioni professionali;	
	* ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;	
	* curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	* deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;	
	* istituire gruppi di lavoro su specifici progetti;	
	* adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	* adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi membri	

a compiere atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario/Tesoriere si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del
Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

* dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

* revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

* sopraggiunte cause di incompatibilità;

* perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei candidati non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi o fra i soci. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e
la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, è nominato
dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente è il garante della mission dell'associazione e

del perseguimento degli scopi per i quali è stata costituita.

Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- * firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- * curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- * adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli, entro il tempo necessario, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- * convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

- * svolgere, nel caso di istituzione di gruppi di lavoro ex art. 16 del presente statuto, la funzione di coordinamento e guida del gruppo medesimo;

- * In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire esplicita delega ad altro Consigliere.

Art. 19 - L'organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.

2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- . vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- . vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- . esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- . attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- . partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti

di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può, inoltre, esercitare la revisione legale di cui al successivo articolo. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - L'organo di revisione

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.117 del 2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Delle proprie determinazioni il revisore legale redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il revisore legale deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21 - Libri sociali e registri

Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- * il libro degli associati;

- * il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- * il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo;

* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora sia stato nominato;

* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, se nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria opportunamente convocata che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di cui al Dlgs. n.117 del 3

Certifico io sottoscritto, dott. Rocco Guglielmo, Notaio in Catanzaro, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico, in formato pdf/A, è conforme al documento originale analogico (nei miei rogiti), firmato ai sensi dell'art. 22, comma 6, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Catanzaro, 27 marzo 2026